Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 71° **Roma - Sabato, 21 giugno 1930 - Anno VIII** **Numero 144**

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO.

Nuovi prezzi dal 1° gennaio 1930

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	120	70	50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	80	50	35
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 50 — Estero L. 100.

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta. L'Amministrazione può concedere una decorrenza anteriore tenuto conto delle scorte esistenti.

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli non reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione saranno spediti solo dietro pagamento del corrispondente importo.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,50 nel Regno, in lire 3 all'Estero.

Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.

Gli abbonamenti in Roma si fanno presso l'Ufficio Cassa della Libreria dello Stato, palazzo del Ministero delle Finanze ingresso da Via XX Settembre, ovvero presso le locali Librerie Concessionarie. Gli abbonamenti per altri paesi del Regno debbono essere chiesti col sistema del versamento dell'importo nel conto corrente postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo nel retro del relativo certificato di allibramento la richiesta dettagliata. L'amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla mancata indicazione, nei certificati di allibramento, dello scopo del versamento della somma.

Gli abbonamenti richiesti dall'estero vanno fatti a mezzo di vaglia internazionali con indicazione dello scopo dell'invio sul tagliando dei vaglia stessi.

Le richieste di abbonamenti alla « Gazzetta Ufficiale » vanno fatte a parte; non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914	DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI	TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle finanze e presso le seguenti Librerie depositarie:

CONCESSIONARI ORDINARI. — **Alessandria:** Boffi Angelo, via Umberto I. — **Ancona:** Fogola Giuseppe, Corso Vittorio Emanuele n. 30. — **Arezzo:** Pellegrini A., via Cavour n. 15. — **Asmara:** A. A. F. Cicero — **Bari:** Libreria Editrice Favia Luigi & Guglielmo, via Sparano n. 36. — **Belluno:** Benetta Silvio. — **Benevento:** Tomaselli E., Corso Garibaldi n. 219. — **Bengasi:** Russo Francesco. — **Bergamo.** Libreria Int. P. D. Morandini. — **Bologna:** Cappelli L., via Farini n. 6. — **Brescia:** Castoldi E., Largo Zanardelli. — **Bolzano:** Rinfreschi Lorenzo. — **Caltanissetta:** P. Milia Russo. — **Campobasso:** Colanieri Giovanni « Casa Molisana del Libro ». — **Caserta:** F. Croce e F. — **Catania:** Libr. Int. Giannotta Nicolò, via Lincoln nn. 271-275; Soc. Ed. Internazionale, via Vittorio Emanuele n. 135. — **Catanzaro:** Scaglione Vito. — **Chieti:** Piccirilli F. — **Como:** Nani Cesare. — **Cremona:** Libr. Sonzogno E. — **Cuneo:** Libr. Editrice Salomone Giuseppe, via Roma n. 68. — **Enna:** G. B. Buscemi. — **Ferrara:** G. Lunghini & F. Bianchini, piazza Pace n. 31. — **Firenze:** Rossini Armando, piazza dell'Unità Italiana n. 9; Ditta Bemporad & F., via Proconsolo n. 7. — **Fiume:** Libr. popolare « Minerva », via Galilei n. 6. — **Foggia:** Pilone Michele. — **Forlì:** Archetti G., Corso Vittorio Emanuele n. 12. — **Frosinone:** Grossi prof. Giuseppe. — **Genova:** F.lli Treves dell'A.L.I., piazza Fontane Marose; Soc. Ed. Internazionale, via Petrarca nn. 22-24-r. — **Gorizia:** G. Paternolli, Corso Giuseppe Verdi n. 37. — **Grosseto:** Signorelli F. — **Imperia:** Benedusi S. — **Imperia Oneglia:** Cavillotti G. — **Livorno:** S. Belforte & C. — **Lucca:** S. Belforte & C. — **Macerata:** P. M. Ricci — **Mantova:** U. Mondovì, Portici Umberto I n. 34. — **Messina:** G. Principato, viale S. Martino nn. 141-143; V. Ferrara, viale S. Martino n. 45; G. D'Anna, viale S. Martino. — **Milano:** F.lli Treves dell'A.L.I., Galleria Vittorio Emanuele nn. 64-66-68; Soc. Ed. Internazionale, via Bocchetto n. 8; A. Vallardi, via Stelvio n. 2; Luigi di Giacomo Pirola, via Cavallotti n. 16. — **Modena:** G. T. Vincenzi & N., portico del Collegio. — **Napoli:** F.lli Treves dell'A.L.I., via Roma nn. 249-250; Raffaele Majolo & F., via T. Caravita n. 30; A. Vallardi, via Roma n. 37. — **Novara:** R. Guaglio, Corso Umberto I n. 26; Istituto Geografico De-Agostini. — **Nuoro:** G. Malgaroli. — **Padova:** A. Draghi, via Cavour n. 9. — **Palermo:** O. Fiorenza, Corso Vittorio Emanuele n. 335. — **Parma:** Fiaccadori della Soc. Ed. Internazionale, via del Duomo nn. 20-26. — **Pavia:** Succ. Bruni Marelli. — **Perugia:** Natale Simonelli. — **Pesaro:** Rodope Gennari. — **Piacenza:** A. Del-Maino, via Romagnosi. — **Pisa:** Popolare Minerva; Riunite Sottoborgo. — **Pistoia:** A. Pacinotti. — **Pola:** E. Schmidt, piazza Foro n. 17. — **Potenza:** Gerardo Marchesiello. — **Ravenna:** E. Lavagna & F. — **Reggio Calabria:** R. D'Angelo. — **Reggio Emilia:** Luigi Bonvicini, via Francesco Crispi. — **Rieti:** A. Tomassetti. — **Roma:** F.lli Treves dell'A.L.I., Galleria Piazza Colonna; A. Signorelli, via degli Orfani n. 88; Maglione, via Due Macelli n. 88; Mantegazza, via 4 Novembre n. 145; Stamperia Reale, vicolo del Moretto n. 6; Dott. G. Bardi, piazza Madama nn. 19-20; A. Vallardi, Corso Vittorio Emanuele n. 35; Littorio, Corso Umberto I n. 330. — **Rovigo:** G. Marin, via Cavour n. 48. — **Salerno:** Nicola Saracino, Corso Umberto I nn. 13-14. — **Sansevero:** Luigi Venditti, piazza Municipio n. 9. — **Sassari:** G. Ledda, Corso Vittorio Emanuele n. 14. — **Savona:** Lodola. — **Siena:** S. Bernardino, via Cavour n. 42. — **Sondrio:** E. Zurucchi, via Dante n. 9. — **Spezia:** A. Zacutti, via F. Cavallotti n. 3. — **Teramo:** L. D. Ignazio. — **Terni:** Stabilimento Alterocca. — **Torino:** F. Casanova & C., piazza Carignano; Soc. Ed. Internazionale, via Garibaldi n. 20; F.lli Treves dell'A.L.I., via S. Teresa n. 6; Lattes & C., via Garibaldi n. 3. — **Trapani:** G. Banci, Corso Vittorio Emanuele n. 82. — **Trento:** Marcello Disertori, via S. Pietro n. 6. — **Treviso:** Longo & Zoppelli. — **Trieste:** L. Cappelli, Corso Vittorio Emanuele n. 12; F.lli Treves, Corso Vittorio Emanuele n. 27. — **Tripoli:** Libr. Minerva di Cacopardo Fortunato, Corso Vittorio Emanuele. — **Udine:** A. Benedetti, via Paolo Sarpi n. 41. — **Varese:** Maj Malnati, via Rossini n. 18. — **Venezia:** Umberto Sormani, via Vittorio Emanuele n. 3844. — **Vercelli:** Bernardo Cornale. — **Verona:** Remigio Cabianca, via Mazzini n. 42. — **Vicenza:** G. Galla, via Cesare Battisti n. 2. — **Viterbo:** F.lli Buffetti. — **Zara:** E. De Schönfeld, piazza Plebiscito.

CONCESSIONARI SPECIALI. — **Bari:** Giuseppe Pansini & F., Corso Vittorio Emanuele nn. 100-102. — **Milano:** Ulrico Hoepli, Galleria De-Cristoforis. — **Reggio Calabria:** Quattrone e Bevacqua. — **Roma:** Biblioteca d'Arte: Dott. M. Recchi, piazza Ricci. — **Torino:** Luigi Druetto, via Roma n. 4; Rosemberg-Sellier, via Maria Vittoria n. 18. — **Trieste:** G. U. Trani, via Cavana n. 2. — **Pinerolo:** Mascarelli Chiantore. — **Viareggio:** Buzi Matraia, via Garibaldi n. 57.

CONCESSIONARI ALL'ESTERO. — Uffici Viaggio e Turismo della C.I.T. nelle principali città del mondo. — **Budapest:** Libr. Eggenberger-Karoly, Kossuth, L.U. 2. — **Buenos Ayres:** Italianissima Libreria Mele, via Lavalle, 538. — **Lugano:** Alfredo Arnold, Rue Luvini Perseghini. — **Parigi:** Società Anonima Libreria Italiana, Rue du 4 September, 24.

CONCESSIONARI ALL'INGROSSO. — Messaggerie Italiane: **Bologna,** via Milazzo, 11; **Firenze,** Canto dei Nelli, 10; **Genova,** via degli Archi Ponte Monumentale; **Milano,** Broletto, 24; **Napoli,** via Mezzocannone, 7; **Roma,** via del Pozzetto, 118; **Torino,** via dei Mille, 24.

Veggansi le modificazioni apportate all'ultimo comma delle norme inserite nella testata del « Foglio delle Inserzioni ».

AVVISO

Si avvertono gli Enti, gli Uffici ed i Privati ammessi **alla distribuzione gratuita** dei fascicoli della Raccolta Ufficiale delle leggi **e decreti (tanto in edizione normale che economica)** che l'apposito ufficio in Roma, via Giulia, 52, è stato soppresso e che, quindi, tutta la corrispondenza ed i reclami inerenti **a tale distribuzione gratuita** vanno diretti all'**On. Ministero della giustizia - Direzione generale degli affari civili - Ufficio VI - Roma.**

I reclami e la corrispondenza relativa agli **abbonamenti ed alla vendita** dei fascicoli della suddetta Raccolta Ufficiale per entrambe le edizioni, **vanno invece indirizzati all'Istituto Poligrafico dello Stato - Piazza Verdi - Roma.**

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione **1085**.

LEGGE 17 aprile 1930, n. 748.

Conversione in legge del R. decreto-legge 14 novembre 1929, n. 2088, recante provvedimenti per i danni verificatisi nelle provincie di Potenza, Matera, Salerno, Cagliari, Bari e Avellino in seguito alle alluvioni dell'estate-autunno 1929.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 14 novembre 1929, n. 2088, riguardante provvedimenti per i danni verificatisi nelle provincie di Potenza, Matera, Salerno, Cagliari, Bari e Avellino in seguito alle alluvioni dell'estate-autunno 1929.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 17 aprile 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI CROLLALANZA — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione **1086**.

LEGGE 17 aprile 1930, n. 749.

Proroga del termine per il riscatto delle case economiche e popolari nei paesi colpiti dal terremoto.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Al primo comma dell'art. 1 del R. decreto-legge 26 giugno 1928, n. 1842, convertito nella legge 20 dicembre 1928, n. 3197, è sostituito il seguente:

« Gli acquirenti di case economiche e popolari nei paesi danneggiati da terremoti possono liberarsi dal pagamento delle annualità di scomputo dovute a termini dell'art. 7, secondo comma, del R. decreto-legge 4 settembre 1924, numero 1356, versando, entro il 31 dicembre 1931, un capitale pari al valore attuale delle annualità stesse, calcolato al saggio di interesse del 7.50 per cento ».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 17 aprile 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI CROLLALANZA — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 1087.

LEGGE 2 giugno 1930, n. 752.

Conversione in legge del R. decreto-legge 20 marzo 1930, n. 221, concernente la cessione gratuita ai Comuni dei materiali e rottami giacenti nel territorio in cui si svolsero le operazioni belliche.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 20 marzo 1930, n. 221, concernente la cessione gratuita ai Comuni dei materiali e rottami giacenti nel territorio in cui si svolsero le operazioni belliche.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 giugno 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MOSCONI — GAZZERA.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 1088.

LEGGE 12 giugno 1930, n. 754.

Convalidazione del R. decreto 7 aprile 1930, n. 435, autorizzante una 16ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1929-30.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convalidato il R. decreto 7 aprile 1930, n. 435, autorizzante la 16ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1929-30.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 12 giugno 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 1089.

REGIO DECRETO 1° maggio 1930, n. 772.

Modificazioni ad alcune disposizioni della legislazione austro-ungarica in materia di congrua.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti il paragrafo 8, terzo comma, della legge austro-ungarica 19 settembre 1898, B.L.I. n. 176, e le corrispondenti norme contenute nelle relative ordinanze esecutive 16 novembre 1898, B.L.I. n. 205, e 14 gennaio 1904, B.L.I. n. 7;

Visti gli articoli 24, capoverso, della legge 27 maggio 1929, n. 848, e 78 del regolamento approvato con R. decreto 2 dicembre 1929, n. 2262;

Visti gli articoli 29 del Concordato, reso esecutivo con la legge 27 maggio 1929, n. 810, e 34, lettera *a*), della citata legge 27 maggio 1929, n. 848;

Visto l'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuto che, secondo il Concordato - art. 26 - le nomine degli investiti di benefici hanno effetto dalla data della provvista ecclesiastica, dalla quale data decorre il godimento delle rendite e degli altri assegni relativi al beneficio;

Ritenuta la convenienza di informare a tale principio il trattamento economico degli ecclesiastici dei territori annessi al Regno, anche se non di nuova nomina, ai quali dovrebbero applicarsi norme diverse;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

In nessun caso sono più applicabili le disposizioni del paragrafo 8, terzo comma, della legge austro-ungarica 19 settembre 1898, B.L.I. n. 176, e quelle corrispondenti contenute nei paragrafi 2 e 12, penultimo comma, dell'ordinanza esecutiva 16 novembre 1898, B.L.I. n. 205, e nel paragrafo 4 dell'altra ordinanza esecutiva 14 gennaio 1904, B.L.I. n. 7.

Rimane fermo che le fassioni devono prodursi dagli interessati pel tramite dell'Ordinario diocesano.

Art. 2.

Non sono più ripetibili le somme che, in applicazione delle disposizioni menzionate nell'art. 1 del presente decreto, fos-

sero state liquidate a carico degli ecclesiastici e che non siano state ancora riscosse.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° maggio 1930 - Anno VIII.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ROCCO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 giugno 1930 - *Anno VIII*
Atti del Governo, registro 297, *foglio* 64. — MANCINI.

Numero di pubblicazione **1090.**

REGIO DECRETO 22 maggio 1930, n. 759.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica del Regio istituto nautico « Sebastiano Venier », in Venezia.

N. 759. R. decreto 22 maggio 1930, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, la Cassa scolastica del Regio istituto nautico « Sebastiano Venier », in Venezia, viene eretta in ente morale e n'è approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 giugno 1930 - *Anno VIII*

Numero di pubblicazione **1091.**

REGIO DECRETO 19 maggio 1930, n. 761.

Modificazione dello statuto della « Fondazione Maggiore Turitto » a favore dei militari del 1° battaglione indigeni d'Eritrea.

N. 761. R. decreto 19 maggio 1930, col quale, sulla proposta del Ministro per la guerra, è modificato lo statuto della « Fondazione Maggiore Turitto » eretta in ente morale con R. decreto 6 settembre 1928, n. 2512, e la cui rendita annua è destinata a favore dei militari del 1° battaglione indigeni d'Eritrea.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 giugno 1930 - *Anno VIII*

Numero di pubblicazione **1092.**

REGIO DECRETO 19 maggio 1930, n. 762.

Modificazione dello statuto della « Fondazione Maggiore Toselli per il 4° battaglione eritreo ».

N. 762. R. decreto 19 maggio 1930, col quale, sulla proposta del Ministro per la guerra, è modificato lo statuto della « Fondazione Maggiore Toselli per il 4° battaglione eritreo », eretta in ente morale con R. decreto 6 settembre 1928, n. 2515.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 giugno 1930 - *Anno VIII*

Numero di pubblicazione **1093.**

REGIO DECRETO 19 maggio 1930, n. 763.

Modificazione dello statuto della « Fondazione Maggiore Suarez » a favore dei militari del 5° battaglione indigeni d'Eritrea.

N. 763. R. decreto 19 maggio 1930, col quale, sulla proposta del Ministro per la guerra, è modificato lo statuto della « Fondazione Maggiore Suarez » eretta in ente morale con R. decreto 21 giugno 1928, n. 2510, e la cui rendita annua è destinata a favore dei militari del 5° battaglione indigeni d'Eritrea.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 giugno 1930 - *Anno VIII*

REGIO DECRETO 7 aprile 1930.

Costituzione della Commissione centrale per l'esercizio della professione in materia di economia e commercio presso il Ministero della giustizia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 12 del regolamento per l'esercizio della professione in materia di economia e commercio, approvato con R. decreto 28 marzo 1929, n. 588;

Viste le designazioni del Sindacato nazionale fascista dei dottori in economia e commercio e del Sindacato nazionale fascista dei ragionieri;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto, di concerto con i Ministri per l'educazione nazionale e per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

La Commissione centrale per l'esercizio della professione in materia di economia e commercio è così costituita:

1. Dalla Volta prof. Riccardo, direttore del Regio istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Firenze, presidente;
2. Morini dott. Armando, segretario del Sindacato nazionale fascista dei dottori in economia e commercio, designato dal detto Sindacato, membro;
3. Baccani dott. Milziade, segretario del Sindacato regionale dei dottori in economia e commercio di Milano, designato dal Sindacato nazionale dei dottori in economia e commercio, membro;
4. Manara dott. Carlo, segretario del Sindacato regionale dei dottori in economia e commercio di Bari, designato dal Sindacato nazionale dei dottori in economia e commercio, membro;
5. Penazzo rag. Francesco, segretario del Sindacato nazionale dei ragionieri, designato dal Sindacato nazionale dei ragionieri, membro;
6. Telesio dott. Francesco, designato dal Sindacato nazionale dei ragionieri di Roma, membro;
7. Garelli on. dott. Alberto, di Vicenza, membro;
8. Musco prof. Adolfo, direttore del Regio istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Napoli, membro;
9. Vignolo Lutati prof. Ferdinando, direttore del Regio istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Torino, membro;
10. Navarrini prof. Umberto, stabile di diritto commerciale nel Regio istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Roma, membro;
11. Punturieri rag. Emilio, di Roma, membro.

Il Nostro Guardasigilli, Ministro anzidetto, è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 7 aprile 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

ROCCO — GIULIANO — BOTTAI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 giugno 1930 - Anno VIII
Registro n. 190 Giustizia, foglio n. 46.

(3061)

DECRETO MINISTERIALE 1° giugno 1930.
Approvazione del nuovo regolamento interno per la contrattazione dei vini presso la Borsa merci di Milano.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Veduta la legge 20 marzo 1913, n. 272, riguardante l'ordinamento delle Borse di commercio, l'esercizio della mediazione e le tasse sui contratti di Borsa, nonchè il relativo regolamento approvato con il R. decreto 4 agosto 1913, n. 1068;
Visto il regolamento generale della Borsa merci di Milano approvato con decreto del Ministro per l'economia nazionale, in data 4 febbraio 1927-V;
Visto il regolamento interno per la contrattazione dei vini nella Borsa merci anzidetta, approvato con decreto 12 novembre 1929-VIII;
Veduta la deliberazione 15 aprile 1930-VIII del Consiglio provinciale dell'economia riguardante modificazioni da apportare al predetto regolamento vini;

Decreta:

E' approvato il nuovo regolamento interno per la contrattazione dei vini presso la Borsa merci di Milano, composto di 63 articoli, annesso al presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 1° giugno 1930 - Anno VIII

p. *Il Ministro*: MARESCALCHI.

Regolamento interno per la contrattazione dei vini nella Borsa merci di Milano.

CAPO I.

Disposizioni preliminari.

Art. 1.

Presso la Borsa merci di Milano è costituita una Sezione per la contrattazione dei vini.
Ogni affare in vini concluso nella Borsa, o alle condizioni ed alle consuetudini della Borsa stessa, è disciplinato dalla legge 20 marzo 1913, n. 272, e dal relativo regolamento generale approvato con R. decreto 4 agosto 1913, n. 1068; dal regolamento generale della Borsa merci di Milano, approvato con decreto del Ministero dell'agricoltura e delle foreste del 10 marzo 1930, e dal presente regolamento.

Art. 2.

La cauzione richiesta a sensi dell'art. 23, n. 4, della legge 20 marzo 1913, n. 272, è stabilita per gli agenti di Borsa presso la Sezione vini in L. 30.000.
Per i commercianti ammessi alle contrattazioni alle grida, a sensi dell'art. 27 del regolamento generale della Borsa merci, il deposito cauzionale è fissato in L. 100.000.

CAPO II.

Delle contrattazioni e dell'accertamento dei prezzi.

Art. 3.

Nella Sezione vini della Borsa merci sono ammessi alla quotazione ufficiale il vino rosso *gradi* 10, il vino rosso *gradi* 13,50, il vino bianco *gradi* 11 ed il vino bianco *gradi* 14.

Art. 4.

Le contrattazioni alle grida si svolgono tutti i giorni indicati in apposito calendario che sarà compilato di anno in anno dal Consiglio provinciale dell'economia, sentiti la Deputazione e il Sindacato. L'orario delle contrattazioni sarà pure stabilito dal Consiglio, sentite le autorità di Borsa.

Art. 5.

Il Sindacato designa i mesi ed i gruppi di mesi per il riferimento delle contrattazioni ufficiali, dandone comunicazione alla Deputazione di borsa ed al Consiglio provinciale dell'economia, e provvedendo alla pubblicazione del relativo avviso nei locali della Borsa.

Art. 6.

Dopo il giorno 24 di ciascun mese ed il 21 del mese di febbraio non sono ammesse le contrattazioni a termine per il mese in corso; possono invece continuare tutte le contrattazioni per contanti, e quelle per i mesi prossimi.

Art. 7.

L'unità di contratto, di cui all'art. 49 del regolamento generale della Borsa merci, è di 300 ettolitri di vino e rappresenta il lotto minimo di cui l'art. 47 del suddetto regolamento.
Le contrattazioni possono avere per oggetto uno o più lotti, ma per ogni lotto deve redigersi un contratto separato.
Per le contrattazioni a consegna ripartita in due o più mesi, la quantità trattata alle grida deve essere quella totale da suddividere in parti uguali fra i mesi indicati e nella misura di uno o più lotti indivisibili per ogni mese.

Art. 8.

I tipi di vini base per le contrattazioni sono quattro:
Tipo *A* - Vino rosso di gradi 10;
Tipo *B* - Vino rosso di gradi 13,50;
Tipo *C* - Vino bianco di gradi 11;
Tipo *D* - Vino bianco di gradi 14.

Art. 9.

Sono ammessi alla consegna i vini nazionali aventi i caratteri e la composizione seguente che definiscono i singoli tipi:

Tipo *A* - Vino rosso:

1. Grado alcoolico in volume %: 10,00;
2. Acidità totale in acido tartarico: da 6 a 8 grammi per litro;
3. Estratto secco a 100°, dedotti gli zuccheri: grammi 23 per litro;
4. Colore rosso rubino di intensità 1:1 al colorimetro Duboscq, adoperando come termine di confronto una soluzione all'1 per mille di rosso Bordeaux;
5. Mezza schiuma.

Tipo *B* - Vino rosso:

1. Grado alcoolico in volume %: 13,50;
2. Acidità totale in acido tartarico: da 5 a 8 grammi per litro;
3. Estratto secco a 100°, dedotti gli zuccheri: grammi 30 per litro;
4. Colore rosso granata, anche con riflessi violacei, di intensità 2:1 al colorimetro Duboscq, adoperando come termine di confronto una soluzione all'1 per mille di rosso Bordeaux;
5. Mezza schiuma.

Tipo *C* - Vino bianco:

1. Grado alcoolico in volume %: 11,00;
2. Acidità totale in acido tartarico: da 5 a 8 grammi per litro;
3. Estratto secco a 100°, dedotti gli zuccheri: grammi 18 per litro;
4. Colore bianco verdolino.

Tipo *D* - Vino bianco:

1. Grado alcoolico in volume %: 14,00;
2. Acidità totale in acido tartarico: da 5 a 7 grammi per litro;
3. Estratto secco a 100°, dedotti gli zuccheri: grammi 25 per litro;
4. Colore bianco paglierino.

Art. 10.

Tutti i vini ammessi alla consegna devono essere di odore e sapore vinoso e gradevole, neutri, sani e senza difetti, legali e mercantili.

Nel valutare la sanità del vino, nei riguardi dell'acidità volatile, da determinare sempre nell'analisi, e nel definire di conseguenza l'ammissibilità del vino alla consegna, il Collegio peritale dovrà basarsi sul complesso dei risultati del saggio organolettico, dell'analisi chimica, e, ove occorra, dell'esame microscopico.

La composizione chimica dei vini ammessi alla consegna non deve essere inferiore ai limiti segnati per ogni singolo componente.

Sono consentite, senza alcun abbuono, soltanto le differenze che stiano entro i limiti della tolleranza degli errori analitici, cioè che non superino un decimo di grado per l'alcool, grammi 0,10 per l'acidità totale, grammi 0,25 per l'estratto secco e 0,25 per l'intensità colorante al colorimetro Duboscq.

Art. 11.

Il grado alcoolico dei vini si determina con l'ebulliometro tipo piccolo Malligand. Pei vini nuovi e soltanto fino al 30 novembre di ciascuna annata al grado alcoolico, determinato col metodo della distillazione, si deve aggiungere l'alcool, che potrà formarsi dalla scomposizione dello zucchero ancora esistente: il calcolo della trasformazione dello zucchero in alcool si farà moltiplicando la percentuale di zucchero per il coefficente 0,60. Oltre il 30 novembre l'aggiunta dell'alcool potenziale non è più ammessa.

Art. 12.

I vini rossi devono essere consegnati limpidi. I vini bianchi sono ammessi alla consegna grezzi, limpidi naturali. Per le sole consegne eseguite in ottobre sono ammessi i vini non limpidi per fermentazione in atto e saranno ritirati dai magazzini autorizzati con esclusione dell'eventuale feccia grossa (fondaccio), che resterà a disposizione di chi consegna. Per la feccia in sospensione sarà stabilito un abbuono che andrà a favore del ricevente del vino presso il magazzino.

Art. 13.

Non sono ammessi alla consegna:

a) i vini aventi alcoolicità inferiore di oltre 1/4 di grado in rapporto ai tipi base;

b) i vini provenienti da uve prodotte da ibridi produttori diretti (uve americane) o da tagli con tali vini o comunque aventi il caratteristico sapore volpino (« foxé »);

c) i vini aventi odori o sapori estranei (muffa, rancido, marciume, acido solfidrico, mercaptano, legno, petrolio, ecc.);

d) i vini alterati nel colore o nella limpidezza (« casse » ossidasica o ferrica o fosfatica in atto);

e) i vini ammalati per acescenza, agrodolce, girato, amarore, filante, ecc.;

f) i vini che contengono più di gr. 2 per litro di solfati, espressi come solfato potassico (vini gessati oltre il limite);

g) i vini comunque adulterati e non conformi alle vigenti leggi speciali.

Art. 14.

Sono tuttavia ammessi alla consegna i vini che, corrispondendo ai requisiti di composizione e sanità di cui agli articoli 9 e 10, presentino leggere deficenze organolettiche, le quali non comportino una svalutazione complessiva superiore del 3 per cento del valore.

Art. 15.

I vini sono contrattati con prezzo ad ettolitro.

Il prezzo s'intende stabilito in lire italiane per ettolitro, merce resa franca di ogni spesa, in magazzino a Milano, con esclusione di ogni eventuale gravame tributario sul prodotto.

Per la merce consegnata in magazzini fuori di Milano, il venditore deve bonificare il costo di trasporto fino a Milano, in base alle tariffe stabilite dal Sindacato.

Art. 16.

La deficenza di alcoolicità nel limite di cui alla lettera *a*) dell'art. 13 è compensata mediante abbuono proporzionale al prezzo ettogrado a favore del compratore.

Art. 17.

Le contrattazioni sono subito pubblicate su una apposita tabella, con l'indicazione visibile delle epoche di consegna e dei prezzi fatti. Gli eventuali reclami per errore di inscrizione dei prezzi sulla tabella possono essere notificati verbalmente al deputato di turno, che provvederà alle eventuali rettifiche.

CAPO III.

Delle registrazioni dei contratti.

Art. 18.

A sensi dell'art. 60 del regolamento generale della Borsa merci, la Cassa di garanzia e compensazione effettua l'esecuzione ed i compensi di tutti i contratti in vini, dopo la loro regolare registrazione.

Art. 19.

Entro le ore 10 del giorno feriale successivo alla conclusione dell'affare, il contratto debitamente firmato dalle parti, deve essere consegnato alla Cassa per la registrazione, contemporaneamente al versamento dei depositi originari e dei diritti di cui all'art. 67 del regolamento generale della Borsa merci, nei modi stabiliti dal regolamento della Cassa di garanzia e compensazione.

CAPO IV.

Della esecuzione e della compensazione dei contratti.

Art. 20.

La consegna del vino deve essere effettuata da uno dei magazzini autorizzati dal Consiglio provinciale dell'economia di Milano, previo parere favorevole delle autorità di Borsa, situati in Milano o nel raggio massimo di quattrocento chilometri da Milano.

Il Consiglio provinciale dell'economia può, in via eccezionale, sentite le autorità di Borsa, autorizzare alla consegna magazzini situati anche oltre i quattrocento chilometri da Milano.

Art. 21.

La messa a disposizione da parte del venditore deve essere effettuata alla Cassa di garanzia e compensazione con apposito modulo, fornito dal Sindacato unitamente:

a) ad un buono di consegna all'ordine, vistato dal magazzino ove trovasi la merce;

b) al certificato di perizia, di data non anteriore a trenta giorni, che comprovi il merito della merce offerta e stabilisca gli eventuali deprezzamenti;

c) alla fattura della merce, con deduzione degli importi da computare per eventuali abbuoni di perizia e per differenza di trasporto, a sensi dell'art. 15 del presente regolamento.

Art. 22.

Il buono di consegna deve indicare e garantire:

a) la merce resa franca di spese e franca di magazzinaggio e di assicurazione per dieci giorni dalla data della messa a disposizione;

b) il volume definitivo della merce.

Il volume in ettolitri si definisce pesando la merce e dividendone il peso in quintali per il peso specifico del vino, determinato dall'analisi chimica. Il buono di consegna deve inoltre contenere l'indicazione del numero e della data del certificato di perizia, nonchè il numero di deposito della merce nel magazzino, corrispondente a quello della merce periziata. Qualora uno stesso buono di consegna sia presentato dopo successivi trasferimenti per una nuova messa a disposizione, il consegnante è responsabile per la quota di spesa e di giacenza e per ogni altro onere eventuale sulla merce, fino alla reintegrazione delle condizioni regolamentari per la consegna.

Art. 23.

La messa a disposizione da parte della Cassa di garanzia e compensazione è effettuata con avviso su apposito modulo.

Il compratore deve provvedere al pagamento entro il giorno successivo, ritirando il buono di consegna con i documenti allegati, di cui all'art. 21 del presente regolamento.

Art. 24.

La Cassa deve eseguire il pagamento al venditore entro cinque giorni, non computati i festivi, dal giorno valido della messa a disposizione.

Art. 25.

Il pagamento deve essere effettuato per contanti ed il trasferimento della proprietà della merce avviene, a tutti gli effetti, solo all'atto del pagamento medesimo.

Art. 26.

Il compratore di vino deve fornire i suoi recipienti vinari per il ricevimento, franchi al magazzino in cui trovasi la merce, *entro i dieci giorni*, a sensi dell'art. 22 (lettera *a*) del presente regolamento.

Art. 27.

La consegna deve essere effettuata nella misura precisa del lotto base; è tuttavia ammessa una tolleranza massima di volume del 5 per cento in più o in meno, sulla misura effettiva.

Tale differenza deve essere regolata direttamente fra il ricevitore ed il magazzino che ha vistato ed emesso il buono di consegna, in base al prezzo ufficiale alla data della messa a disposizione.

Art. 28.

L'abbuono per l'eventuale differenza risultante dal certificato di perizia è ragguagliato al prezzo ufficiale alla data della messa a disposizione ed è computato sopra l'intero lotto base contrattuale.

Art. 29.

Il prezzo ufficiale agli effetti degli articoli 27 e 28 del presente regolamento è quello accertato per le contrattazioni in contanti, e in mancanza di queste, per le contrattazioni per il mese in corso. Se le contrattazioni per il mese in corso sono cessate, a sensi dell'art. 6 del presente regolamento, il riferimento è fatto al prezzo accertato nell'ultimo giorno in cui le contrattazioni stesse si effettuarono.

Art. 30.

La messa a disposizione di cui all'art. 21 del presente regolamento, può essere effettuata dal venditore alla Cassa di garanzia e compensazione, non oltre le ore 12 di ogni giorno a cominciare dal giorno 1 e non dopo il 25 del mese stabilito per la consegna, se questa avvenga nei magazzini di Milano, e non dopo il giorno 22 del mese stabilito, se la consegna si effettui nei magazzini fuori Milano. Per il mese di febbraio i termini massimi, di cui sopra, sono rispettivamente i giorni 22 e 19 del mese.

Art. 31.

La Cassa di garanzia e compensazione, avuta dal venditore la messa a disposizione, la trasmette, entro le ore 12

del giorno feriale successivo, procedendo all'assegnazione ai compratori in ordine progressivo delle richieste che ne sono pervenute, a sensi dell'art. 37 del presente regolamento, oppure in mancanza di questo, in ordine progressivo secondo le registrazioni dei contratti.

Art. 32.

Il compratore può trasferire la messa a disposizione entro il giorno feriale successivo a quello in cui essa è effettuata dalla Cassa, mediante un nuovo contratto di vendita per contanti. In tal modo il compratore deve restituire alla Cassa la messa a disposizione da lui girata, registrando nel giorno stesso il nuovo contratto con il quale si effettua il trasferimento.

Art. 33.

La messa a disposizione per la merce venduta per contanti deve essere effettuata dal venditore entro il giorno successivo alla conclusione del contratto, e assegnata dalla Cassa al rispettivo compratore.

Art. 34.

Il compratore di merce per contanti non può trasferire la messa a disposizione e deve provvedere all'adempimento degli obblighi di cui all'art. 23 del presente regolamento.

Art. 35.

La data valida della messa a disposizione è stabilita dalla Cassa di garanzia e compensazione ed è unica a tutti gli effetti, tanto per il venditore quanto per il compratore.

Art. 36.

Se il termine di validità dei certificati di perizie, di cui all'art. 21 (lettera *b*) del presente regolamento, viene a scadere nel giorno della messa a disposizione alla Cassa da parte del venditore, esso resta fermo e valido per il compratore, nei confronti della Cassa stessa, durante il tempo di trasferimento di cui agli articoli 31 e 32 del presente regolamento.

Art. 37.

Il compratore può far valere il diritto di ricevere la merce, mediante avviso scritto che pervenga alla Cassa di garanzia e compensazione entro il giorno 20 di ogni mese ed entro il giorno 17 per il mese di febbraio.

In tale caso il compratore è tassativamente tenuto a ritirare la merce la cui messa a disposizione da parte della Cassa potrà in deroga alla data stabilita con il combinato disposto degli articoli 30 e 31 del presente regolamento effettuarsi fino all'ultimo giorno del mese anche nei magazzini fuori Milano. Egli è tenuto ad ottemperare agli obblighi relativi, con esplicita rinuncia al diritto di compensare il proprio contratto con una vendita successiva a sensi dell'art. 51 del regolamento generale, salvo quanto previsto all'articolo seguente.

I contratt' per i quali sia stata chiesta l'esecuzione a sensi del presente articolo sono altresì esclusi dalla compensazione prevista dall'art. 41 del presente regolamento e per essi il compratore richiedente non potrà esercitare il diritto al trasferimento contemplato dall'art. 32 del presente regolamento, nè accordarsi con altro contraente per la diretta esecuzione a sensi dell'art. 24 del regolamento della Cassa di garanzia e compensazione.

Art. 38.

In deroga al disposto dell'articolo precedente, la Cassa procederà al compenso del contratto per il quale era stato esercitato il diritto di ricevere la merce, qualora risulti venditore lo stesso richiedente e l'esecuzione coattiva esercitata nei suoi confronti, su richiesta della Cassa, non abbia potuto compiersi per mancanza di offerte di merce.

Art. 39.

La Cassa di garanzia e compensazione, in seguito alla richiesta dei compratori a termini dell'art. 37 del presente regolamento, può esigere dai venditori la merce, escludendo i relativi contratti dalla compensazione, a sensi dell'art. 41 del presente regolamento.

Le richieste dalla Cassa devono essere fatte ai venditori secondo l'ordine di registrazione dei contratti subito dopo la cessazione delle contrattazioni per il mese in corso, a sensi dell'art. 6 del presente regolamento, e non più tardi del giorno 25 di ciascun mese e del giorno 22 per il mese di febbraio.

Art. 40.

I venditori ai quali sia intimata la consegna della merce, a sensi del precedente articolo, devono effettuarne la messa a disposizione da uno dei magazzini autorizzati, anche fuori di Milano, non più tardi del giorno 27 di ciascun mese e del giorno 24 del mese di febbraio, entro le ore 12.

Art. 41.

Tutti i contratti che non risultino compensati od eseguiti od in corso di esecuzione sono liquidati in base ad un prezzo di compenso, stabilito dal Sindacato in apposita adunanza tenuta dopo la riunione di Borsa nel giorno 28 di ciascun mese e nel giorno 25 del mese di febbraio. Tale prezzo è determinato sulla valutazione della merce pronta negli stessi giorni di cui sopra.

Art. 42.

Il prezzo di compenso è reso noto con immediata affissione nei locali della Borsa.

Gli eventuali reclami motivati e firmati da almeno un quarto degli operatori iscritti, devono essere presentati alla Deputazione di borsa entro un'ora dall'avvenuta comunicazione del prezzo stabilito. La Deputazione, sentito il Sindacato, delibera inappellabilmente sui reclami, comunicando le sue decisioni e le eventuali modifiche del prezzo di compenso, entro un'ora dall'avvenuta presentazione dei reclami medesimi.

Art. 43.

Il pagamento delle differenze sui contratti liquidati per compenso, a sensi dell'art. 41 del presente regolamento, è effettuato presso la Cassa di garanzia e compensazione, entro l'ultimo giorno del mese.

Art. 44.

L'operatore non iscritto è tenuto a far pervenire all'agente di Borsa preventivamente le sue istruzioni per le operazioni aperte per il mese in corso, tanto per il caso in cui gli possa venire notificata la messa a disposizione della merce, se è compratore, quanto per il caso in cui gli possa essere richiesta la merce, se venditore.

In mancanza di istruzioni di cui sopra, e del tempestivo invio dei mezzi necessari per adempierle, l'operatore iscrit-

to è autorizzato, senza bisogno di preavviso, a procedere al trasferimento della messa a disposizione, oppure all'acquisto della merce per conto dell'operatore, a sensi degli articoli 32 e 40 del presente regolamento.

CAPO V.

Delle perizie.

Art. 45.

A sensi dell'art. 21 (lettera *b*) del presente regolamento, sulle partite da ammettere alla contrattazione di Borsa dev'essere eseguita la perizia a termini dell'art. 58 del regolamento generale della Borsa merci, a mezzo di tre periti: di questi uno deve essere perito enochimico, al quale compete l'esecuzione dell'analisi, e due periti assaggiatori, i quali concorrono col primo perito al saggio organolettico e fissano con quello le conclusioni peritali.

Art. 46.

La richiesta di perizia, redatta su apposito modulo, con il numero di deposito della merce nei magazzini e con il visto del magazziniere, è presentata al Sindacato.

Le perizie possono essere richieste soltanto su lotti depositati in magazzini autorizzati e tenuti debitamente separati.

Art. 47.

I periti deliberano sulla consegnabilità della merce in rispondenza ai requisiti prescritti dal presente regolamento, e determinano l'eventuale svalutazione e i relativi abbuoni.

Art. 48.

Le perizie sono eseguite in apposito locale, al quale accedono solamente i periti componenti il Collegio peritale e il segretario addetto alla Borsa; vi potrà pure accedere il deputato di turno. Le perizie sono eseguite su campioni in triplo del volume di un litro circa ciascuno, prelevati e sigillati a mezzo di personale autorizzato dal Sindacato. Insieme con i sigilli è apposto sul campione un bollettino controfirmato, da cui risulti il numero di deposito e la data di prelievo.

Art. 49.

E' in facoltà del richiedente di assistere al prelevamento ed al sigillamento dei campioni.

Art. 50.

I campioni sono sottoposti ai periti senza la indicazione del proprietario della merce e contrassegnati da un numero.

Art. 51.

Le perizie non possono effettuarsi se non sopra un quantitativo corrispondente al lotto minimo e devono accertare l'esistenza di tutti i caratteri propri al tipo di vino contrattato in Borsa.

Art. 52.

Il campionamento è fatto entro il giorno successivo alla richiesta di perizia, per la merce depositata in magazzini a Milano, ed entro tre giorni per quella depositata fuori Milano.

Le perizie devono essere effettuate entro il terzo giorno dal ricevimento dei campioni.

I campioni delle partite periziate passano in proprietà del Sindacato.

Art. 53.

Le decisioni peritali sono prese a maggioranza.

Le relazioni peritali sono stese su apposito modulo e firmate da tutti i periti. Esse sono rimesse al Sindacato il quale subito dopo il compimento delle operazioni, rilascia il certificato di perizia, che è inappellabile. Alle relazioni peritali deve essere annesso il certificato di analisi firmato dal perito chimico, regolarmente iscritto nell'albo dei chimici della provincia di Milano.

E' fatto divieto ai periti di comunicare ad alcuno notizie sullo svolgimento delle operazioni peritali.

Art. 54.

Le tariffe per le operazioni di perizia sono stabilite dal Consiglio provinciale dell'economia di Milano, sentito il Sindacato.

Il pagamento delle somme corrispondenti deve essere effettuato al Sindacato all'atto della presentazione della domanda.

CAPO VI.

Dei contratti a premio.

Art. 55.

Entro le ore 10 del giorno 15 del mese, il datore del premio deve far pervenire al prenditore del premio stesso la dichiarazione se egli intenda eseguire il contratto, ove trattasi di premio semplice, oppure se egli intenda consegnare e ricevere la quantità di vino trattata, ove trattasi di premio doppio.

Art. 56.

Dopo la risposta dei premi, l'esecuzione dei contratti si svolge a sensi del presente regolamento.

Art. 57.

Il mancato invio della dichiarazione di cui all'art. 55 del presente regolamento, da parte del datore al prenditore di premio semplice o doppio, sta ad indicare la determinazione del datore stesso di valersi della facoltà concessagli di liquidare il contratto mediante l'abbandono del premio a favore del prenditore.

Art. 58.

La Cassa di garanzia e compensazione registra anche i contratti a premio a norma del suo regolamento, mantenendo fermi, fino al momento della risposta, i rapporti dei singoli contraenti.

CAPO VII.

Disposizioni finali.

Art. 59.

Le provvigioni dovute dal mandante all'agente di Borsa sugli affari conclusi con l'intervento di quest'ultimo sono:

a) per i contratti in cui il mandante sia un operatore iscritto, di L. 0,50 per ogni ettolitro;

b) per i contratti in cui il mandante sia un operatore non iscritto o in cui l'agente di Borsa agisca a sensi dell'art. 31 del Codice di commercio, di L. 0,75 per ogni ettolitro.

Art. 60.

L'operatore alle grida, che raccolga l'offerta di compera o di vendita non è tenuto a corrispondere alcuna provvigione.

Art. 61.

Per tutto quanto non sia già determinato dal calendario di Borsa, le date indicate nel presente regolamento, che ricorrono in giorno festivo, sono riportate al giorno feriale seguente, per la registrazione, i pagamenti e i trasferimenti, ed al giorno feriale precedente, per tutti gli altri termini.

Art. 62.

Tutte le operazioni, le notifiche ed i termini indicati nel presente regolamento, nei confronti della Cassa di garanzia e compensazione, s'intendono applicabili fra i rispettivi contraenti, per i contratti che non siano stati ammessi alla registrazione presso la Cassa.

Art. 63.

Per tutto quanto non è disciplinato nel presente regolamento valgono le disposizioni delle vigenti leggi e decreti e regolamenti in materia, nonchè quelle dello statuto e del regolamento della Cassa di garanzia e compensazione della Borsa merci di Milano.

Per copia conforme al testo modificato dal Consiglio dell'economia nell'adunanza plenaria del 15 aprile 1930-VIII e riordinato dalla Presidenza del Consiglio stesso.

Milano, 14 maggio 1930 Anno VIII

Il segretario generale: TAGLIACARNE.

(3009)

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 4204.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI BOLZANO

Visto l'art. 1 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della provincia di Trento, ora divisa nelle due provincie di Trento e di Bolzano;

Visto il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome del signor Enrico Riccardo Bertolas è di origine italiana e che in forza del citato art. 1 deve riassumere forma italiana;

Decreta:

Il cognome del signor Bertolas Enrico Riccardo, figlio del fu Giusto e della Erminia Fellin, nato a Cles il 7 febbraio 1869, è restituito nella forma italiana di « Bertolasi » a tutti gli effetti di legge.

Il presente decreto sarà notificato all'interessato a cura del podestà del Comune di sua attuale residenza, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, oppure per ministero di ufficiale giudiziario.

Al podestà del Comune di nascita dell'interessato è fatto obbligo di:

a) curare l'annotazione del presente decreto in margine ai registri dello stato civile esistenti in quell'ufficio comunale ed invigilare che la stessa annotazione venga eseguita nei registri di nascita e di matrimoni già tenuti dai parroci, in forza della cessata legislazione austro-ungarica, usando per l'annotazione la seguente formula:

« Il controscritto cognome di Bertolas è stato corretto in quello di Bertolasi con decreto del prefetto di Bolzano in data 14 giugno 1930-VIII;

b) curare e provvedere affinchè il decreto stesso riceva applicazione agli effetti demografici (anagrafe e movimento della popolazione del Comune), delle liste di leva e dei giurati, delle liste elettorali e dei ruoli delle imposte erariali provinciali e comunali, degli elenchi degli alunni delle scuole pubbliche e degli ammessi alla pubblica beneficenza.

Bolzano, addì 14 giugno 1930 - Anno VIII

Il prefetto: G. B. MARZIALI.

(3052)

N. 4080.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI BOLZANO

Visto l'art. 1 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della provincia di Trento, ora divisa nelle due provincie di Trento e di Bolzano;

Visto il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Vista la istanza del signor Giovanni Perathoner;

Ritenuto che il cognome « Perathoner » è di origine ladina e che in forza del citato art. 1 deve riassumere forma italiana;

Decreta:

Il cognome del signor Perathoner Giovanni, figlio di Giovanni e della Maria Grossrubatscher, nato a Ortisei il 4 ottobre 1900, è restituito nella forma italiana di « Pierantoni » a tutti gli effetti di legge.

Il presente decreto sarà notificato all'interessato a cura del podestà del Comune di sua attuale residenza, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, oppure per ministero di ufficiale giudiziario.

Al podestà del Comune di nascita dell'interessato è fatto obbligo di:

a) curare l'annotazione del presente decreto in margine ai registri dello stato civile esistenti in quell'ufficio comunale ed invigilare che la stessa annotazione venga eseguita nei registri di nascita e di matrimoni già tenuti dai parroci, in forza della cessata legislazione austro-ungarica, usando per l'annotazione la seguente formula:

« Il controscritto cognome di Perathoner è stato corretto in quello di Pierantoni con decreto del prefetto di Bolzano in data 14 giugno 1930-VIII;

b) curare e provvedere affinchè il decreto stesso riceva applicazione agli effetti demografici (anagrafe e movimento

della popolazione del Comune), delle liste di leva e dei giurati, delle liste elettorali e dei ruoli delle imposte erariali provinciali e comunali, degli elenchi degli alunni delle scuole pubbliche e degli ammessi alla pubblica beneficenza.

Bolzano, addì 14 giugno 1930 - Anno VIII

Il prefetto: G. B. MARZIALI.

(3053)

N. 11419/267/29-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Kuret Giuseppe fu Giovanni, nato a Zara il 1° maggio 1882 e residente a Trieste, via E. S. Piccolomini 2, è restituito nella forma italiana di « Coretti ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi familiari:

1. Maria Kuret nata Strukel di Giuseppe, nata il 21 ottobre 1889, moglie;
2. Giuseppe di Giuseppe, nato il 2 novembre 1913, figlio;
3. Bianca di Giuseppe, nata il 23 novembre 1915, figlia;
4. Sergio di Giuseppe, nato il 26 agosto 1924, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 1° ottobre 1929 - Anno VII

Il prefetto: PORRO.

(1763)

N. 11419/264/29-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926 n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Kuret Giuseppe di Giuseppe, nato a Trieste il 18 marzo 1865 e residente a Trieste, via Media 3, è restituito nella forma italiana di « Coretti ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi familiari:

Marianna Kuret nata Lobar di Giuseppe, nata il 24 settembre 1866, moglie.

Il presente decreto sarà a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 1° ottobre 1929 - Anno VII

Il prefetto: PORRO.

(1764)

N. 11419/270/29-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Kuret Luigi di Giuseppe, nato a Trieste il 16 giugno 1879 e residente a Trieste, S. M. M. Inf. 151, è restituito nella forma italiana di « Coretti ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi familiari:

1. Maria Kuret nata Cok fu Giuseppe, nata il 26 luglio 1866, moglie;
2. Vladimira di Luigi, nata il 9 marzo 1906, figlia;
3. Melitta di Luigi, nata il 10 dicembre 1911, figlia;
4. Milena di Luigi, nata il 27 aprile 1914, figlia;
5. Milano di Luigi, nato il 14 marzo 1920, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 1° ottobre 1929 - Anno VII

Il prefetto: PORRO.

(1767)

N. 11419/274/29-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Kuret Marcello di Giuseppe, nato a Trieste il 20 febbraio 1886 e residente a Trieste, via dell'Istria n. 28, è restituito nella forma italiana di « Coretti ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi familiari:

1. Maria Kuret nata Piric di Antonio, nata il 4 aprile 1892, moglie;
2. Bruna di Marcello, nata il 17 ottobre 1912, figlia;
3. Onorina di Marcello, nata l'8 maggio 1920, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato

decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 1° ottobre 1929 - Anno VII

Il prefetto: PORRO.

(1768)

N. 11419/262/29-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della sig.ra Kuret Maria ved. di Giuseppe nata Iamnik, nata a Trieste il 23 febbraio 1858 e residente a Trieste, via della Tesa 56, è restituito nella forma italiana di « Coretti ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 1° ottobre 1929 - Anno VII

Il prefetto: PORRO.

(1769)

N. 11419/226/29-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della sig.ra Kuret Maria ved. di Giuseppe nata Zulian, nata a Trieste l'11 maggio 1858 e residente a Trieste, via G. Gozzi 5, è restituito nella forma italiana di « Coretti ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 1° ottobre 1929 - Anno VII

Il prefetto: PORRO.

(1770)

N. 11419/277/29-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della sig.ra Kuret Maria ved. Michele nata Bortoluzzi, nata a Trieste il 2 febbraio 1868 e residente a Trieste, via Molino a Vapore n. 9, è restituito nella forma italiana di « Coretti ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famiiari:

Gioseffa fu Michele, nata il 6 dicembre 1894, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 1° ottobre 1929 - Anno VII

Il prefetto: PORRO.

(1771)

N. 11419/279/29-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Kuret Paolo di Giovanni, nato a Trieste il 30 giugno 1881 e residente a Trieste, via G. Gatteri 33, è restituito nella forma italiana di « Coretti ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famiiari:

Teresa Kuret nata Sturz di Francesco, nata il 10 ottobre 1880, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 1° ottobre 1929 - Anno VII

Il prefetto: PORRO.

(1772)

N. 11419/278/29-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Kuret Paolo di Michele, nato a Pobeghi il 18 gennaio 1863 e residente a Trieste, via dell'Istria n. 18 II, è restituito nella forma italiana di « Coretti ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Maria Kuret nata Pobega di Giovanni, nata il 7 dicembre 1867, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 1° ottobre 1929 - Anno VII

Il prefetto: PORRO.

(1773)

N. 11419-8951.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giulio Gregorig fu Giulio, nato a Gradisca d'Isonzo il 20 aprile 1880 e residente a Monfalcone, e diretta ad ottenere a termini dell'articolo 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Gregori »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giulio Gregorig è ridotto in « Gregori ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Emilia Gregorig nata Raza fu Antonio, nata il 23 gennaio 1891, moglie;
2. Flavio Antonio Giulio di Giulio, nato il 9 maggio 1928, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 3 ottobre 1929 - Anno VII

Il prefetto: PORRO.

(1788)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Riconoscimento del Consorzio di irrigazione di Avio, in provincia di Trento.

Con R. decreto 31 marzo 1930-VIII, registrato alla Corte dei conti il 30 aprile 1930, sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, è stato riconosciuto, ai sensi del R. decreto 13 agosto 1926, n. 1907, il Consorzio di irrigazione di Avio, con sede in comune di Avio, provincia di Trento.

Il detto Consorzio, di cui fanno parte 62 ditte, con un comprensorio di ettari 41.20.35, situati nel comune di Avio, da irrigare derivando l'acqua dal torrente Aviana, è stato costituito nell'assemblea generale degli interessati, tenutasi, a norma di legge, in Avio il 5 gennaio 1930, in seguito a domanda di alcuni proprietari.

(3054)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 137.

Media dei cambi e delle rendite

del 18 giugno 1930 - Anno VIII

Francia	74.91	Oro	368.31
Svizzera	369.72	Belgrado	33.80
Londra	92.763	Budapest (Pengo)	3.34
Olanda	7.676	Albania (Franco oro)	368 —
Spagna	222.73	Norvegia	5.11
Belgio	2.664	Russia (Cervonetz)	98 —
Berlino (Marco oro)	4.557	Svezia	5.125
Vienna (Schillinge)	2.694	Polonia (Sloty)	214 —
Praga	56.65	Danimarca	5.11
Romania	11.35	Rendita 3.50 %	69.675
Peso Argentino Oro	15.965	Rendita 3.50 % (1902)	66 —
Peso Argentino Carta	6.997	Rendita 3 % lordo	41.825
New York	19.088	Consolidato 5 %	85 —
Dollaro Canadese	19.085	Obblig. Venezie 3.50%	74.85

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Soppressione di servizio fonotelegrafico e attivazione di ricevitoria telegrafica.

Si comunica che il giorno 5 giugno 1930-VIII è stato soppresso il servizio fonotelegrafico e attivato quello telegrafico nella ricevitoria postale di Torchiarolo, provincia di Brindisi, con orario limitato di giorno.

(3059)

CONCORSI

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

(2ª *pubblicazione*).

Concorso ad un posto di assistente alla cattedra di patologia e clinica chirurgica presso il Regio istituto superiore di medicina veterinaria di Bologna.

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395;
Visto l'art. 36 del R. decreto 30 novembre 1924, n. 2172;
Visto l'art. 2, n. 2, del R. decreto-legge 16 agosto 1926, n. 1387, modificato col R. decreto-legge 9 agosto 1929, n. 1457;
Vista la tabella organica del personale insegnante ed assistente del Regio istituto superiore di medicina veterinaria di Bologna;
Vista la tabella degli stipendi allegata alla legge 27 giugno 1929, n. 1047;
Vista la lettera con la quale la Finanza ha concessa la prescritta autorizzazione: si dichiara aperto il concorso al posto di assistente presso la Cattedra di patologia e clinica chirurgica del Regio isti-

tuto suddetto, con lo stipendio iniziale di L. 8150, oltre il supplemento di servizo attivo di L. 1750, e la eventuale aggiunta di famiglia, di cui alla legge 27 giugno 1929, n. 1047.

Il concorso è per esami: a parità di merito sarà tenuto conto dei titoli.

Possono partecipare al concorso i laureati in medicina veterinaria, purchè non parenti od affini del titolare della cattedra, fino al quarto grado.

Coloro che intendono prendere parte al concorso dovranno far pervenire non più tardi di un mese dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, alla Direzione del Regio istituto superiore di medicina veterinaria di Bologna la domanda corredata dei seguenti documenti:

a) atto di nascita dal quale risulti che il candidato non ha oltrepassato il 35° anno di età alla data della chiusura del concorso. I concorrenti che furono tra i combattenti possono esservi ammessi fino al 40° anno di età;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato penale;

d) certificato di buona condotta, rilasciato dal sindaco del Comune o dei Comuni ove il concorrente ha dimorato nell'ultimo triennio;

e) certificato medico di sana e robusta costituzione, dal quale risulti l'attitudine fisica del concorrente all'impiego cui aspira;

f) stato di famiglia;

g) certificato di adempiuto obbligo di leva;

h) certificato di laurea in medicina veterinaria;

i) certificato dei punti riportati negli esami speciali e in quelli di laurea;

l) qualunque altro titolo, documento o pubblicazione che l'interessato ritenga utile ai fini del concorso;

m) elenco dei titoli, documenti e pubblicazioni che accompagnano la domanda e descrizione della carriera scolastica ed eventualmente di quella professionale.

Le domande ed i documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), *f*), *g*), *h*), *i*), dovranno essere rilasciati in carta legale, quelli di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), dovranno essere legalizzati dal presidente del Tribunale, e quelli di cui alle lettere *d*), *e*), *f*), dal prefetto; inoltre i documenti di cui alle lettere *c*), *d*) ed *e*) dovranno avere la data non anteriore a tre mesi a quella del presente bando di concorso.

Scaduto il termine indicato per la presentazione delle domande, i concorrenti saranno avvisati della data dell'esame, il quale avrà luogo in Bologna presso il Regio istituto superiore di medicina veterinaria.

Il vincitore del concorso dovrà assumere la carica entro otto giorni dalla partecipazione di nomina, sotto pena di decadenza. Egli dovrà, inoltre, presentare una dichiarazione, in carta libera, dalla quale risulti che non copre altri uffici retribuiti dallo Stato, dalla Provincia, dai Comuni e dagli Enti morali.

Bologna, addì 7 giugno 1930 Anno VIII

Il direttore: P. GHERARDINI.

(3014)

Concorso a posti gratuiti e semi gratuiti in alcuni Istituti pubblici di educazione femminile.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Veduti gli articoli 46 e seguenti del R. decreto 23 dicembre 1929, n. 2392;

Veduto l'art. 33 del regolamento 9 gennaio 1927, n. 6;

Decreta:

1° E' aperto il concorso per il conferimento dei seguenti posti gratuiti e semigratuiti di studio negli Istituti di educazione femminile sottoindicati:

Conservatorio di S. Elisabetta in Barga: n. 1 posto gratuito (riservato alle alunne dei Comuni della Garfagnana e dell'intera vallata montana del Serchio);

Regio educatorio « Maria Adelaide » di Palermo: n. 1 posto gratuito e n. 1 posto semigratuito;

Collegio femminile di « S. Agostino » di Piacenza: n. 2 posti gratuiti;

Regio conservatorio femminile di « S. Giovanni Battista » in Pistoia: n. 2 posti gratuiti;

Conservatorio della « Divina Provvidenza » in Roma: n. 6 posti gratuiti (riservati alle figlie d'impiegati civili dello Stato);

Istituto « Dame Inglesi » di Vicenza: n. 1 posto gratuito.

2° I posti suddetti saranno conferiti a giovanette appartenenti a famiglie di disagiata condizione economica che siano cittadine italiane o italiane non regnicole, anche se mancanti della naturalità, e che abbiano non meno di 6 anni e non più di 12 al 30 settembre 1930.

Dal requisito dell'età sono dispensate le concorrenti che siano alunne di un Istituto di educazione femminile.

Nell'assegnazione dei posti sarà data la preferenza alle orfane dei militari morti in guerra o a causa della guerra o per le idealità nazionali, a giovanette figlie di mutilati di guerra o di decorati al valore ed alle inscritte all'Opera Nazionale Balilla.

3° Il concorso è per titoli e sarà giudicato dai Consigli di amministrazione di ciascun Istituto per i posti all'Istituto stesso assegnati.

4° Le concorrenti dovranno inviare al presidente dell'Istituto nel quale aspirano ad essere ammesse gratuitamente, apposita istanza corredata dai seguenti documenti (istanza e i documenti sono esenti dalla tassa di bollo a norma del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3268) non oltre il 30 luglio 1930:

a) certificato di nascita (legalizzato);

b) certificato di sana costituzione fisica (legalizzato);

c) certificato degli studi compiuti nell'anno scolastico 1929-30 con lo specchietto dei voti riportati e per coloro che abbiano superato esami di Stato, certificato con i voti riportati negli esami medesimi;

d) dichiarazione del podestà sulla professione del padre, sul numero, sulla età, sulla professione e sul gradó di parentela delle persone che compongono la famiglia (legalizzata);

e) certificato del procuratore delle imposte che attesti l'ammontare delle imposte pagate nel Comune di origine e in quello di residenza, dall'aspirante e dagli altri componenti la famiglia;

f) certificato di cittadinanza italiana (legalizzato).

Ai suddetti documenti dovrà essere unita una dichiarazione con la quale la famiglia dell'aspirante si obblighi a pagare le spese di primo ingresso e quelle accessorie. Potranno inoltre essere uniti tutti gli altri documenti che l'istante ritenga di produrre nel proprio interesse.

Per il Conservatorio della « Divina Provvidenza », in Roma, si dovrà produrre un certificato podestarile comprovante la condizione di figlia legittima di impiegato civile dello Stato, orfana di uno o di entrambi i genitori.

5° Le giovani che siano già alunne di Istituti pubblici di educazione femminile sono dispensate dal presentare il certificato di sana costituzione fisica.

6° Le concessionarie di un posto gratuito decadranno da ogni diritto se, dopo la comunicazione del conferimento del posto, lasceranno passare un mese senza prenderne possesso.

7° Le giovinette che otterranno un posto gratuito negli istituti di educazione femminile predetti saranno esonerate soltanto dal pagamento della retta annuale e salvo i casi di decadenza, di sospensione e di revoca, godranno del beneficio del posto gratuito fino al termine degli studi che si possono compiere nell'Istituto stesso presso il quale il posto è stato concesso.

Roma, addì 7 giugno 1930 - Anno VIII

Il Ministro: GIULIANO.

(3060)

Concorso al posto di sottocapo officina titolare per il laboratorio di tecnologia e prove dei materiali presso il Regio istituto nazionale di istruzione professionale, in Roma.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Visto il R. decreto legislativo 31 ottobre 1923, n. 2523, sulla istruzione industriale;

Visto il R decreto 3 giugno 1924, n. 969, che approva il regolamento generale in esecuzione del Regio decreto predetto;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3144, e le relative tabelle annesse, concernente l'ordinamento gerarchico del personale delle Regie scuole industriali;

Visto il R. decreto-legge 31 marzo 1925, n. 363, e la legge 27 giugno 1929, n. 1047, che reca provvedimenti economici a favore del personale delle Amministrazioni dello Stato;

Vista la pianta organica del Regio istituto nazionale di istruzione professionale in Roma approvata con decreto Ministeriale 31 dicembre 1928, registrato alla Corte dei conti il 1° febbraio 1929;

Vista la lettera del Ministero delle finanze n 108021, in data 21 giugno 1929, che autorizza a bandire il concorso per il posto di sot-

tocapofficina titolare per il laboratorio di tecnologia e prove dei materiali nel Regio istituto nazionale d'istruzione professionale in Roma;

Considerato che nessuna domanda è stata presentata per l'ammissione al suddetto concorso indetto con decreto Ministeriale 31 agosto 1929;

Decreta:

Art. 1.

Presso il Regio istituto nazionale di istruzione professionale in Roma è aperto il concorso per titoli e per esami al posto di sottocapo officina titolare per il laboratorio di tecnologia e prove dei materiali.

Art. 2.

Il sottocapofficina prescelto compie la sua carriera nel gruppo *C*, grado 12°, con lo stipendio iniziale annuo lordo di L. 5750 ed il supplemento di servizio attivo di L. 1450 aumentabili rispettivamente a L. 5900 e L. 1500 dal 1° luglio 1930, in conformità della tabella n. 1 annessa alla legge 27 giugno 1929, n. 1047, oltre l'eventuale aggiunta di famiglia.

Esso viene tuttavia, nominato in prova per un periodo di due anni, dopo i quali, a seguito dell'esito favorevole d'ispezione, viene nominato stabile.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, su carta bollata di L. 3, corredata dei documenti di cui appresso, dovrà pervenire al Ministero dell'educazione nazionale (Direzione generale istruzione tecnica - Divisione insegnamento industriale) entro tre mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, sotto pena di esclusione dal concorso.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a data apposto dal competente ufficio del Ministero.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati le istanze dei quali perverranno al Ministero dopo tale termine, anche se presentate in tempo agli uffici postali.

Non sono ammessi richiami a documenti o titoli presentati, per qualsiasi motivo, ad altre Amministrazioni.

Art. 4.

Nella domanda deve essere indicato con precisione cognome, nome, paternità e domicilio del candidato e luogo dove egli intende che gli sia fatta ogni comunicazione relativa al concorso e gli vengano restituiti, a concorso ultimato, i documenti ed i titoli presentati.

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1° titolo di studio: diploma di una Regia scuola industriale di tirocinio o diploma di operaio qualificato. Per i candidati sforniti del prescritto titolo di studio, titoli di esercizio professionale dai quali risulti, a giudizio della Commissione, la loro capacità ad occupare il posto di sottocapo officina indicato nell'art. 1. Per il personale in servizio come titolare nelle Regie scuole industriali di qualsiasi carattere e grado, titoli di esercizio professionale;

2° copia autentica dell'atto di nascita, debitamente legalizzata dal presidente del Tribunale dalla quale risulti che il concorrente non ha superato il 45° anno di età;

3° certificato di cittadinanza italiana, debitamente legalizzato dal presidente del Tribunale. (Sono equiparati ai cittadini del Regno gli italiani non regnicoli anche se manchino della naturalità);

4° certificato di un medico provinciale o militare o dell'ufficiale sanitario del Comune, da cui risulti che il concorrente è di sana costituzione ed esente da imperfezioni fisiche tali da impedirgli l'adempimento dei doveri dell'ufficio cui aspira. (La firma del medico provinciale deve essere autenticata dal Prefetto, quella del medico militare dalla competente autorità militare, e quella degli altri sanitari dal podestà, la cui firma deve essere, a sua volta, autenticata dal Prefetto);

5° certificato penale rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziario. (La firma del cancelliere deve essere autenticata dal presidente del Tribunale);

6° certificato di buona condotta, rilasciato dal Comune dove il concorrente risiede, con la dichiarazione del fine per cui il certificato è richiesto. (La firma del podestà deve essere autenticata dal Prefetto);

7° certificato comprovante che il candidato ha ottemperato alle disposizioni di legge sul reclutamento avvertendo che, per coloro che hanno prestato servizio militare, deve risultare che hanno servito con fedeltà ed onore;

8° cenno riassuntivo in carta libera, degli studi fatti, della carriera didattica e di quella professionale percorsa. (Le principali notizie contenute nel cenno riassuntivo debbono essere comprovate dai relativi documenti);

9° elenco in carta libera ed in duplice esemplare, dei documenti, pubblicazioni e lavori presentati.

I certificati debbono essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo e quelli indicati ai numeri 4, 5 e 6 debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella di pubblicazione del presente decreto.

Le autenticazioni delle firme non sono necessarie se i certificati stessi vengono rilasciati da autorità amministrative residenti nel comune di Roma (art. 3 del R. decreto 19 novembre 1914, n. 1290).

Sono dispensati dal presentare i documenti di cui ai numeri 3, 5 e 6 il personale titolare delle scuole dipendenti dal Ministero della educazione nazionale ed i funzionari dello Stato in attività di servizio nominati, tanto gli uni che gli altri, con decreto Reale o Ministeriale.

Art. 5.

Ai documenti di cui all'articolo precedente i concorrenti possono unire tutti gli altri titoli che ritengano opportuno di presentare nel proprio interesse e le loro pubblicazioni. Sono escluse le opere manoscritte, dattilografate o in bozze di stampa.

Qualunque certificato rilasciato da autorità preposte ad istituti di istruzione media, deve essere legalizzato dal provveditore agli studi nella cui giurisdizione risiede l'Istituto; se rilasciati dalla segreteria di un Istituto superiore dal direttore o rettore dell'Istituto. Quelli rilasciati dalle scuole industriali e commerciali debbono essere firmati dal direttore della scuola e dal presidente del Consiglio di amministrazione.

Art. 6.

Le prove di esame si svolgeranno a Roma.

Ai candidati sarà dato avviso del giorno in cui avranno inizio le prove per mezzo di lettera raccomandata o di telegramma.

La loro assenza sarà ritenuta come rinuncia al concorso.

I candidati dovranno dimostrare la loro identità personale presentando, prima delle prove di esame, alla Commissione giudicatrice, il libretto ferroviario, se sono già in servizio dello Stato, o la loro fotografia regolarmente autenticata.

Art. 7.

La Commissione giudicatrice redigerà una relazione contenente il giudizio definitivo per ogni concorrente e la classificazione di essi, in ordine di merito e non mai alla pari, in base alla media di tutti i voti riportati da ciascun candidato.

Art. 8.

Il posto sarà conferito al candidato classificato primo nella graduatoria e, in caso di rinuncia del primo, ai successivi classificati, seguendo sempre l'ordine della graduatoria.

L'accettazione o la rinuncia dovrà risultare da apposita dichiarazione scritta.

Tuttavia se il candidato cui è stato offerto il posto, lascerà passare dieci giorni senza dichiarare per iscritto la sua accettazione, verrà senz'altro dichiarato rinunciatario.

Art. 9.

Per la procedura degli esami, e per quanto altro non sia stabilito dal presente decreto, saranno osservate le norme contenute nel citato regolamento del 3 giugno 1924, n. 969.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 7 aprile 1930 - Anno VIII

Il Ministro: GIULIANO.

(3068)

Concorso al posto di insegnante titolare di cultura generale presso la Regia scuola industriale « Bernini », in Napoli.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Visto il R. decreto-legislativo 31 ottobre 1923, n. 2523, sulla istruzione industriale;

Visto il R. decreto 3 giugno 1924, n. 969, che approva il regolamento generale in esecuzione del R. decreto predetto;

Visto il R. decreto-legge 11 febbraio 1926, n. 217, concernente l'ordinamento gerarchico del personale insegnante delle Regie scuole industriali;

Vista la legge 27 giugno 1929, n. 1047, che reca provvedimenti a favore del personale delle Amministrazioni dello Stato;

Vista la pianta organica della Regia scuola industriale « G. L. Bernini » di Napoli, approvata con decreto Ministeriale 17 luglio 1925, registrato alla Corte dei conti il 3 agosto 1925;

Vista la lettera del Ministero delle finanze n. 102825, in data 21 marzo 1930, che autorizza a bandire il concorso al posto di insegnante di cultura generale nella Regia scuola industriale « G. L. Bernini » di Napoli;

Decreta:

Art. 1.

Presso la Regia scuola industriale « G. L. Bernini » di Napoli è aperto il concorso per titoli e per esami al posto di insegnante titolare di cultura generale.

Art. 2.

L'insegnante prescelto inizia la carriera nel gruppo *A*, grado 10°, con lo stipendio annuo lordo di L. 10.850 ed il supplemento di servizio attivo di L. 2150 (aumentabili in conformità della tabella n. 1 annessa alla legge 27 giugno 1929, n. 1047), oltre l'eventuale aggiunta di famiglia, e la prosegue fino al grado 8° come dal R. decreto-legge 11 febbraio 1926, n. 217, per il personale insegnante delle Regie scuole industriali.

Esso viene, tuttavia, nominato in prova per un periodo di due anni, dopo i quali, a seguito dell'esito favorevole d'ispezione, viene nominato stabile.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, su carta bollata da L. 5, corredate dei documenti di cui appresso, dovranno pervenire al Ministero dell'educazione nazionale (Direzione generale istruzione tecnica - Divisione insegnamento industriale) entro tre mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, sotto pena di esclusione dal concorso.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a data apposto dal competente ufficio del Ministero.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati le istanze dei quali perverranno al Ministero dopo tale termine, anche se presentate in tempo agli uffici postali.

Non sono ammessi richiami a documenti e titoli presentati, per qualsiasi motivo, ad altre Amministrazioni.

Art. 4.

Nelle domande debbono essere indicati con precisione cognome, nome, paternità e domicilio del candidato e luogo dove egli intende che gli sia fatta ogni comunicazione relativa al concorso e gli vengano restituiti, a concorso ultimato, i documenti e i titoli presentati.

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1° titolo di studio: diploma di laurea in lettere o diploma di Regio istituto superiore di magistero (in originale o copia autentica);

2° copia autentica dell'atto di nascita, debitamente legalizzato dal presidente del Tribunale;

3° certificato di cittadinanza italiana, debitamente legalizzato dal presidente del Tribunale. (Sono equiparati ai cittadini del Regno gli italiani non regnicoli, anche se manchino della naturalità;

4° certificato di un medico provinciale o militare o dell'ufficiale sanitario del Comune, da cui risulti che il candidato è di sana costituzione ed esente da imperfezioni fisiche tali da impedirgli l'adempimento dei doveri dell'ufficio cui aspira. (La firma del medico provinciale deve essere autenticata dal Prefetto, quella del medico militare dalla competente autorità militare e quella degli altri sanitari dal podestà, la cui firma deve essere, a sua volta, autenticata dal Prefetto);

5° certificato penale rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziario. (La firma del cancelliere deve essere autenticata dal presidente del Tribunale);

6° certificato di buona condotta, rilasciato dal Comune dove il concorrente risiede, con la dichiarazione del fine per cui il certificato è richiesto. (La firma del podestà deve essere autenticata dal Prefetto);

7° certificato comprovante che il candidato ha ottemperato alle disposizioni di legge sul reclutamento, avvertendo che, per coloro che hanno prestato servizio militare, deve risultare che hanno servito con fedeltà ed onore;

8° cenno riassuntivo, in carta libera, degli studi fatti, della carriera didattica e di quella professionale percorsa. (Le notizie principali contenute nel cenno riassuntivo debbono essere comprovate dai relativi documenti);

9° elenco in carta libera, ed in duplice esemplare, dei documenti, pubblicazioni e lavori presentati.

I certificati debbono essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo e quelli indicati ai numeri 4, 5 e 6 debbono essere in data non anteriore di tre mesi a quella di pubblicazione del presente decreto.

Le autenticazioni delle firme non sono necessarie se i certificati stessi vengono rilasciati da autorità amministrative residenti nel comune di Roma (art. 3 del R. decreto 19 novembre 1914, n. 1290).

Sono dispensati dal presentare i documenti di cui ai numeri 3, 5 e 6, il personale titolare delle scuole dipendenti dal Ministero dell'educazione nazionale ed i funzionari dello Stato in attività di servizio, nominati, tanto gli uni che gli altri, con decreto Reale o Ministeriale.

Art. 5.

Ai documenti di cui all'articolo precedente i concorrenti possono unire tutti gli altri titoli che ritengano opportuno di presentare nel proprio interesse e le loro pubblicazioni. Sono escluse le opere manoscritte, dattilografate o in bozze di stampa.

Qualunque certificato rilasciato da autorità preposte ad istituti di istruzione media, deve essere legalizzato dal provveditore agli studi nella cui giurisdizione risiede l'Istituto; se rilasciati dalla segreteria di un Istituto superiore dal direttore o rettore dell'Istituto. Quelli rilasciati dalle scuole industriali e commerciali debbono essere firmati dal direttore della scuola e dal presidente del Consiglio di amministrazione.

Art. 6.

Le prove di esame si svolgeranno in Roma.

Ai candidati sarà dato avviso del giorno in cui avranno inizio le prove per mezzo di lettera raccomandata o di telegramma.

La loro assenza sarà ritenuta come rinuncia al concorso.

I candidati dovranno dimostrare la loro identità personale presentando, prima delle prove di esame, alla Commissione giudicatrice, il libretto ferroviario, se sono già in servizio dello Stato, o la loro fotografia regolarmente autenticata.

Art. 7.

La Commissione giudicatrice redigerà una relazione contenente il giudizio definitivo per ogni concorrente e la classificazione di essi, in ordine di merito e non mai alla pari, in base alla media di tutti i voti riportati da ciascun candidato.

Art. 8.

Il posto sarà conferito al candidato classificato primo nella graduatoria e, in caso di rinuncia del primo, al successivo classificato, seguendo sempre l'ordine della graduatoria.

L'accettazione o la rinuncia dovrà risultare da apposita dichiarazione scritta.

Tuttavia, se il candidato cui è stato offerto il posto, lascerà passare dieci giorni senza dichiarare per iscritto la sua accettazione, verrà senz'altro dichiarato rinunciatario.

Art. 9.

Per la procedura degli esami, e per quanto altro non sia stabilito dal presente decreto, saranno osservate le norme contenute nel citato regolamento del 3 giugno 1924, n. 969.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 8 maggio 1930 - Anno VIII

Il Ministro: GIULIANO.

(3069)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

ROSSI ENRICO, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.